



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 73

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

378<sup>a</sup> seduta: mercoledì 16 maggio 2012

Presidenza del presidente POSSA

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 6
* CECCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali . . . . .	5
UGOLINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	3
* VILLARI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . .	5, 6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	7

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,45.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02735, presentata dal senatore Villari.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, con riferimento al testo dello statuto approvato dall'università del Salento a seguito della riforma introdotta con la legge n. 240 del 2010, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero ha regolarmente svolto le attività di controllo previste dall'articolo 2 della citata legge e dall'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, formulando specifici rilievi (con le note n. 4482, del 10 ottobre 2011, e n. 5172, del 5 dicembre 2011) che, come noto, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge n. 168 del 1989, l'ateneo ha la facoltà di non recepire.

Venendo alle singole questioni sollevate, per quanto concerne le maggioranze degli organi di governo di ateneo necessarie all'approvazione del nuovo statuto, si osserva che il Ministero, nella prima delle due note sopra citate, ha rilevato che la delibera del consiglio di amministrazione di approvazione dello statuto era stata adottata con una maggioranza semplice e non con la maggioranza assoluta prevista dalla lettura combinata dell'articolo 2, comma 5, della legge 240 del 2010 e dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989.

Ritenendo comunque opportuno concedere la proroga prevista dall'articolo 2, comma 6, della citata legge n. 240, ai fini del perfezionamento dell'*iter* di approvazione dello statuto, il Ministero procedeva comunque all'esame dell'articolato nell'ottica di un rapporto di costruttiva collaborazione con l'ateneo.

Nei termini previsti dalla legge quest'ultimo provvedeva a trasmettere il nuovo statuto, come modificato a seguito dei rilievi formulati nella citata nota ministeriale del 10 ottobre, allegando al testo le relative delibere di approvazione dei competenti organi di governo (consiglio di amministrazione e senato accademico).

Con la successiva nota del 5 dicembre, il Ministero, riscontrato che l'università aveva provveduto ad adottare lo statuto deliberando a maggio-

ranza assoluta dei componenti sia nel consiglio di amministrazione che nel senato accademico, ha espresso ulteriori osservazioni e avanzato richieste di modifica rispetto al testo pervenuto.

Gli organi universitari competenti recepivano solo parzialmente i rilievi contenuti in tale ultima nota, deliberando il rigetto di alcune osservazioni con la maggioranza dei tre quinti prevista dall'articolo 6 della legge n. 168 del 1989.

Quanto al merito dei citati rilievi, pur avendo espresso il Ministero perplessità con riguardo alla figura del *manager* didattico e alla ponderazione dei voti del personale tecnico-amministrativo, si rappresenta che tali previsioni sono state considerate quali scelte di autonomia dell'ateneo, anche alla luce di prassi consolidate fin dalla prima stagione statutaria, iniziata «a valle» della legge n. 168 del 1989.

Per quanto concerne poi l'articolo 60, comma 5, dello statuto, che prevede l'incompatibilità con incarichi di natura sindacale per i componenti del consiglio di amministrazione, l'ateneo ha ritenuto di modificare il dettato della disposizione limitando tale incompatibilità ai membri esterni a tale organo.

Al riguardo il Ministero osservava che tale incompatibilità non rientra tra quelle previste dalla legge e avvertiva l'ateneo del rischio di possibili ricorsi giurisdizionali; l'università provvedeva a esporre le proprie motivazioni, ritenendo di voler lasciare inalterata la disposizione al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse rispetto ai soggetti esterni designati quali membri del consiglio di amministrazione così assicurando una gestione «democratica e trasparente».

Alla luce dei fatti esposti, si è ritenuto di non procedere all'impugnativa dello statuto dell'università del Salento, considerando che la stessa ha recepito quasi tutti i rilievi formulati a seguito del controllo di legittimità e di merito effettuato e ritenendo che alcune disposizioni statutarie potessero rientrare nell'esercizio dell'autonomia universitaria.

Infine, con riguardo al ricorso presentato al TAR Puglia da due componenti, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del senato accademico, il giudice amministrativo si è espresso con sentenza n. 572 del 2012 rigettando la maggior parte delle impugnazioni proposte.

In particolare, il citato TAR, a seguito di un approfondito esame delle questioni procedurali relative alla mancanza della maggioranza dei tre quinti dei componenti del senato accademico e alla doppia votazione necessaria perché si addivenisse a tale *quorum*, ha ritenuto infondata la censura alla luce della registrazione del verbale della seduta.

Il medesimo TAR ha invece disposto l'annullamento dell'articolo 60 dello statuto, ove lo stesso prevedeva situazioni di incompatibilità dei componenti esterni del consiglio di amministrazione ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge, e ha accolto la censura relativa all'articolo 57, considerando tale norma lesiva delle prerogative proprie del personale tecnico-amministrativo, laddove si prevedeva che il senato accademico fosse composto, tra l'altro, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui almeno uno scelto tra i *manager* didattici. In tal

senso, il giudice ha ritenuto che l'ateneo non potesse estendere la griglia dei componenti del senato accademico a categorie un tempo escluse e limitare l'espressione delle preferenze.

VILLARI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Ugolini anche perché la risposta rende ragione delle motivazioni dell'interrogazione.

Oggi, rispetto alla data in cui l'interrogazione è stata da me presentata e alla luce di quanto accaduto con il recepimento dell'università del Salento di buona parte dei rilievi contenuti nella nota del Ministero e con l'intervento del TAR, che ha assorbito altri rilievi posti, si possono intendere superate con soddisfazione le problematiche che avevo evidenziato.

Ringrazio quindi il rappresentante del Governo per l'intervento e per la cortesia nella risposta e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-02347, presentata dalla senatrice Poli Bortone, alla quale il senatore Villari ha aggiunto la firma.

CECCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, mi riferisco all'interrogazione parlamentare della senatrice Poli Bortone in merito all'applicazione della legge 9 marzo 2001, n. 59, recante norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce.

Riferisco, al riguardo, che la norma in parola, all'articolo 2, comma 1, attribuisce al comune di Lecce il compito di definire le proposte di intervento per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale della città di Lecce, mentre conferisce al Ministro dei beni e le attività culturali il compito di approvare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi. Quanto richiesto nell'interrogazione parlamentare – attuazione della legge, interventi, impegno finanziario, programmazione triennale – si riferisce dunque ad attività che esulano dalle dirette competenze di questo Ministero.

Presso la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce non risultano proposti, negli ultimi otto anni, progetti né piani di intervento ai sensi della legge n. 59 del 2001.

Si rassicura tuttavia la senatrice interrogante in merito all'attento e perdurante svolgimento degli istituzionali compiti di tutela e conservazione del patrimonio monumentale leccese perseguito dagli uffici di questo Ministero sul territorio.

Mi riferisco, in particolare, al fatto che la competente Soprintendenza ha posto la massima attenzione alle condizioni di degrado della Basilica di Santa Croce, monumento simbolo della città. A tal fine ha interessato prontamente la Direzione regionale Puglia, che per il monitoraggio delle stesse ha convocato tavoli tecnici composti da esperti di provata esperienza nel campo statico e lapideo.

Ha inoltre avviato, con verbale di somma urgenza in data 30 maggio 2011, redatto ai sensi degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» lavori di somma urgenza sulla Chiesa.

Con successiva perizia di spesa n. 18 del 20 dicembre 2011, approvata con decreto del Direttore regionale del successivo 16 aprile 2012 ha avviato i lavori di messa in sicurezza statica e lapidea del sacro edificio, lavori che sono tuttora in corso.

VILLARI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, mi sembra che gli ambiti e le competenze siano stati ben definiti nell'intervento del sottosegretario Cecchi e che in qualche modo rispondano a parte dei quesiti avanzati dalla senatrice Poli Bortone.

Inoltre, nella parte finale della risposta, il sottosegretario Cecchi si esprime superando la domanda relativa all'intervento sulla Basilica di Santa Croce, in quanto dal tempo della presentazione dell'interrogazione ad oggi sono state poste in essere alcune iniziative per la messa in sicurezza, la valorizzazione e la conservazione del bene.

Pertanto mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio i sottosegretari Ugolini e Cecchi per la loro disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15.*

ALLEGATO

## INTERROGAZIONI

VILLARI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con nota 5 dicembre 2011 prot. n. 5172 aveva trasmesso all'università del Salento (a Lecce) una nota con la quale evidenziava significative illegittimità sulla bozza di statuto dell'ateneo, formulando diverse richieste di modifica dello stesso. Tali osservazioni seguivano un'altra serie, sempre copiosa, di rilievi già inoltrata dal Ministero nel luglio 2011;

per fare solo alcuni esempi, il Ministero aveva evidenziato come, sul cosiddetto «voto pesato» (art. 51 dello statuto), non si ritiene corretta la procedura di ponderazione rispetto ai voti espressi dalla medesima categoria piuttosto che rispetto alle altre categorie di elettori; che le cause di incompatibilità (dei componenti del Consiglio d'amministrazione), introducendo una limitazione delle libertà, devono essere previste dalla legge e non da uno statuto di autonomia e che la norma approvata dall'Ateneo lo esporrebbe a ricorsi giurisdizionali dall'esito molto probabilmente sfavorevole, anche perché la norma, che ora riguarda soltanto i membri esterni del Consiglio d'amministrazione, crea una disparità di trattamento tra vari componenti del Consiglio. Su tale ultimo profilo, infatti, l'art. 60 dello statuto attualmente in vigore stabilisce che «la carica di membro esterno del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti o di organizzazione sindacale, o con cariche di rappresentanza di categorie, ovvero con la sussistenza di rapporti contrattuali di collaborazione e di consulenza con le suddette organizzazioni». Oltre a quanto precisato, il Ministero aveva altresì eccepito come alla suddetta disparità si aggiunge quella con il regime dei componenti del Senato accademico per i quali non si applica tale causa di incompatibilità;

ulteriori osservazioni riguardavano, rispettivamente, le competenze assegnate dall'Università del Salento a favore delle facoltà, le quali, si ricorda, non esistono più nel sistema delineato dalla legge n. 240 del 2010 e della figura del *manager* didattico, previsto e regolato dall'ateneo salentino, ma, ugualmente, sconosciuto alla legge di settore;

a quel punto, l'università del Salento, nelle sedute, rispettivamente, del 7 dicembre del Consiglio di amministrazione e 22 dicembre 2011 del Senato accademico, ha rigettato gran parte dei rilievi ministeriali adottando lo statuto con la maggioranza dei tre quinti prevista dalla legge. Di tale circostanza si è dato ampio risalto sui *media*, i quali hanno bene evidenziato la determinazione con la quale il rettore ha sottolineato che

i rilievi ministeriali erano inaccettabili per l'università del Salento (si veda, per fare un solo esempio, il titolo del «Quotidiano di Lecce» del 23 dicembre: «Statuto: bocciato il ministero»);

in data 23 febbraio 2012, lo statuto è stato impugnato al Tribunale amministrativo regionale da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i quali sono anche, rispettivamente, rappresentante del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'ateneo. In tale ricorso, sono stati eccepiti solo una parte dei vizi rilevati dal Ministero e ciò poiché i ricorrenti, appartenendo al personale tecnico-amministrativo, non hanno un interesse qualificato a ricorrere contro le altre illegittimità. Il ricorso contiene invece un più grave vizio relativo alla votazione avvenuta in Senato accademico del 23 dicembre con la quale è stato definitivamente approvato lo statuto. Si evidenzia in particolare che il Senato accademico, dovendosi pronunciare sul rilievo ministeriale relativo all'art. 60 dello statuto, non avrebbe raggiunto la prescritta maggioranza dei tre quinti; al contrario i favorevoli alla bocciatura del rilievo ministeriale sarebbero stati 22 e non 23. A quel punto, la votazione sarebbe stata ripetuta, previo invito del rettore a chi in precedenza non avesse votato per il rigetto del rilievo ministeriale a mutare la propria opinione e a votare diversamente. Tale invito sarebbe stato raccolto da un rappresentante degli studenti, il quale avrebbe dichiarato di cambiare il proprio voto per senso di responsabilità ed avrebbe chiesto che di tale comportamento si fosse espressamente dato atto nel verbale;

i ricorrenti, una volta appreso che, grazie a tale seconda votazione, si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta per il rigetto del rilievo in questione, hanno successivamente chiesto di accedere agli atti della seduta, ma le loro richieste ad oggi sono rimaste inevase salvo che per la possibilità concessa al dottor Margiotta, componente del Senato accademico, di visionare la videoregistrazione dalla quale emergeva effettivamente la doppia votazione di cui si è detto. Parimenti inutili si sono rivelate le interrogazioni sull'accaduto presentate dai ricorrenti in data 18 gennaio 2012 al Senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, atteso che nel corso della seduta del Consiglio d'amministrazione del 24 gennaio ed in quella del Senato accademico del 27 gennaio, le stesse non sono state riscontrate. Peraltro, circostanza ancora più degna nota, ad oggi il rettore, nonostante sia stato ripetutamente sollecitato, non ha ancora predisposto il verbale della seduta del 24 dicembre 2011, al punto che i ricorrenti, per dimostrare l'illegittimità dovuta alla doppia votazione, sono stati costretti a chiedere al Tribunale amministrativo l'acquisizione della videocassetta. Di tutto, questo, preme osservare, le rispettive organizzazioni sindacali hanno opportunamente informato il Ministero sia a mezzo fax che a mezzo lettera, senza ricevere, allo stato, alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda impugnare lo statuto dell'università del Salento per illegittimità rispetto alla legge n. 240 del 2010, per i vizi già rilevati in sede amministrativa;



se intenda attivare opportuni (ed autonomi) approfondimenti al fine di verificare se, effettivamente, nella seduta del 23 dicembre 2011 si sia verificata la predetta clamorosa anomalia e quali siano le ragioni in base alle quali, ad oggi, il rettore non abbia né predisposto il verbale della seduta né consegnato ai richiedenti (un componente del Senato accademico ed un consigliere di amministrazione dell'ateneo) copia della video-registrazione, e, nonostante tutto, abbia avviato i procedimenti di costituzione dei nuovi organi di ateneo ed addirittura, da notizie apparse sui quotidiani del 23 e 24 febbraio 2012, convocato il consiglio di amministrazione ancora in carica (*rectius*, quello in scadenza) per nominare il nuovo direttore generale, il quale, preme rammentare, rimarrà in carica per quattro anni.

(Atto n. 3-02735)

POLI BORTONE, VILLARI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Si chiede di conoscere:

quale sia lo studio di attuazione della legge n. 59 del 2001 sulla tutela del patrimonio barocco della città di Lecce;

quali interventi (e per quale impegno finanziario) siano stati avviati o portati a termine;

quale programmazione triennale sia stata concordata fra i soggetti istituzionali indicati nella legge medesima;

per quale motivo non si sia intervenuti con la legge n. 59 del 2001 sul degrado del monumento simbolo della città di Lecce, la basilica di Santa Croce.

(Atto n. 3-02347)





